



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica Civile
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott.ssa Rossella Talia	Presidente e Relatore
dott. Rosario Lionello Rossino	Giudice
dott.ssa Maria Carla Corvetta	Giudice

all'esito dell'udienza camerale del 23 febbraio 2017, fissata *ex art.* 180 L. Fall. con decreto in data 19 gennaio 2017 per il giudizio di omologazione del **concordato preventivo** presentato da

E.D.I. S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Rimini, frazione Viserba, Via A. Novella n. 25, P.I. 01482880406, R.E.A. n. RN-197696, P.E.C. edirimini@legal-pec.it, in persona del Liquidatore *pro tempore* sig.ra Angelini Giovanna Santina nata a Rimini il 29.03.1956 (C.F. NGLGNN56C69H294U), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Quarto Montebelli (C.F. MNTQRT44L28H294A – pec quarto.montebelli@ordineavvocatirimini.it – fax 0541.55528) e dall'Avv. Enrico Berti (C.F. BRTNRC73R25H294X – pec enrico.beriti@ordineavvocatirimini.it – fax 0541.782588)

con l'intervento del **Commissario giudiziale** rag. Ettore TRIPPITELLI

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesse che

1. E.D.I. SRL, in liquidazione dal 05/11/2014 - il cui oggetto sociale era costituito dall'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di elettrodomestici, mobili ed accessori esercitata soprattutto a favore delle imprese appartenenti alla cd. "grande distribuzione" - depositava il 03/12/2014 domanda di concordato cd. prenotativo, cui ha fatto seguito, nel termine assegnato e successivamente prorogato, il deposito, in data 01/06/2015, della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L. Fall.;
2. con decreto in data 10.09.2015 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato che prevedeva, senza distinzione di classi, *"la liquidazione delle attività (immobili, in particolare, oltre che di mobili), l'apporto di finanza esterna a fondo perduto, una transazione fiscale allo stato solo proposta all'autorità competente e l'utilizzo dell'attivo al fine di pagare integralmente le spese di prededuzione, integralmente i crediti privilegiati e nella misura dell'8,81 i crediti chirografari (misura che salirebbe al 21,63 in caso di accettazione della transazione fiscale)"* e confermava la nomina quale commissario giudiziale, già disposta con l'originario decreto di concessione del termine, del rag. Ettore TRIPPITELLI;
3. a seguito dei rilievi negativi formulati dal commissario nella relazione ex art. 172 L. Fall. depositata il 06 novembre 2015 con la quale, rettificati i dati tanto dell'attivo quanto del passivo, concludeva evidenziando che *"l'attivo liquidabile sulla base dei valori attribuiti dallo scrivente non consente neppure l'integrale pagamento di alcuni creditori privilegiati e, tanto meno, l'attribuzione anche di una minima percentuale ai creditori chirografari."*, la debitrice,



avendo nelle more definito il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate (su autorizzazione del giudice delegato all’udienza del 06/04/2016) e sanato alcune irregolarità edilizie, depositava il 22 luglio 2016 integrazione al piano di concordato, corredata da nuova attestazione del rag. Bruno Valcamonici;

4. tale integrazione, alla luce dei rilievi formulati dal Commissario Giudiziale e delle sopravvenienze positive (definizione del contenzioso con Agenzia delle Entrate, accatastamento 20 posti auto, estinzione del credito chirografario di € 116.528,00 nei confronti di Banca Malatestiana da parte del fideiussore Casalboni Umberto il quale ha dichiarato formalmente che non eserciterà alcuna rivalsa verso la società concordataria, come da doc. 30 allegato all’integrazione 22/07/2016 e da dichiarazione depositata all’udienza del giudizio di omologazione), prevedeva il **pagamento integrale delle spese di prededuzione e dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari nella misura del 6,45 %** (v. prospetto sintetico di cui al doc. 31 allegato ad “atto generico” depositato il 22/07/2016);
5. il commissario giudiziale depositava pertanto, il 02 settembre 2016, una prima integrazione alla iniziale relazione *ex art. 172 L. Fall.* stimando al 5,25% la percentuale presumibile di soddisfazione dei creditori chirografari ma evidenziando al contempo come l’adempimento della proposta nei termini e tempi indicati sia strettamente connessa, oltre che all’effettivo incasso futuro dei canoni di locazione, da un lato al realizzo del compendio immobiliare (“*in relazione al quale l’ausiliario della procedura, arch. Maria Flavia Petitti, ha ritenuto ragionevolmente congruo il valore rettificato dalla debitrice di € 1.710.000,00*”) e dall’altro all’effettivo versamento da parte della sig.ra Angelini della finanza terza, rappresentata dalla somma di € 173.152,00 attesa dalla vendita di immobile di proprietà della predetta;
6. con atto del 13/10/2016, a seguito di difficoltà insorte per la vendita dell’immobile personale (una villetta in Cesenatico), la debitrice depositava una seconda modifica del piano concordatario, costituita dall’arrotondamento della finanza terza a € 173.000,00 e dalla previsione di termini e modalità di pagamento diversi:
 - quanto ad euro 100.000,00, come da contabile di bonifico irrevocabile e attestazione di esistenza fondi allegati, entro i due giorni successivi lavorativi al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato;
 - quanto ad euro 36.500,00 entro e non oltre 9 mesi successivi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato;
 - quanto ad euro 36.500,00 entro e non oltre 18 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato.
7. all’esito di tale **seconda integrazione**, corredata da nuova attestazione depositata il 26/10/2016 **confermativa delle percentuali di pagamento indicate al punto 4 che precede**, il commissario giudiziale, nella seconda integrazione alla relazione ex art. 172 L. Fall. depositata il 2/11/2016, rilevava come gli ultimi due versamenti (a differenza che nella iniziale previsione di piano) fossero privi di garanzia ma come, anche solo tramite la somma garantita di € 100.000,00 la proposta prevedesse comunque una, sia pur minima, soddisfazione dei creditori chirografari;
8. successivamente all’adunanza dei creditori tenutasi il 15/11/2016 (nella quale non compariva nessun creditore chirografario), non perveniva alcuna dichiarazione di voto e pertanto, secondo la normativa *ratione temporis* vigente, nessuna dichiarazione di dissenso, così che – escluso il credito chirografario di € 116.528,00 già vantato da Banca Malatestiana integralmente estinto dal fideiussore Casalboni Umberto il quale ha dichiarato formalmente che non eserciterà alcuna rivalsa verso la società concordataria (cfr. doc. n. 30 depositato dalla debitrice) – il concordato preventivo, come riferito nella relazione riepilogativa depositata telematicamente in cancelleria dal Commissario giudiziale rag. Ettore TRIPPITELLI in data 14/12/2016, è stato approvato tacitamente da tutti i creditori ammessi al voto ai sensi dell’art. 177 L. Fall.;



9. fissata dal tribunale udienza ex art. 180 L. Fall., il commissario giudiziale nel motivato parere depositato il 13/02/2017 escludeva il compimento di atti di frode, riepilogando le autorizzazioni concesse dal Giudice delegato¹ e segnalando, oltre alla criticità (già sopra menzionata) rappresentata dalla mancanza di garanzia in ordine al versamento dell'ulteriore somma di € 73.000,00, quelle derivanti dall'incertezza in ordine all'effettivo realizzo di quanto previsto sia dalla vendita del compendio immobiliare che dai canoni di locazione (essendo stati peraltro disdettati i contratti da parte di due dei sei conduttori, "Igea Carni S.r.l." e "Rif & Graf S.a.s." con effetto rispettivamente dal 01.05.2016 e dal 01.9.2016);
10. il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico ministero il 20/01/2017 (v. fascicolo cartaceo);
11. la debitrice, costituitasi nel giudizio di omologazione con atto depositato telematicamente in data 08/02/2017, insisteva nell'omologa richiamandosi a tutti gli atti depositati nel procedimento principale e segnalava *"che il Dott. Fabrizio Tentoni, con Studio in Rimini alla Via Francesco Algarotti n. 26, noto all'Ufficio Fallimentare, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Commissario Liquidatore del Concordato Preventivo, possedendone i requisiti previsti per Legge e per un compenso complessivo di euro 42.000,00, oltre accessori di Legge ed al rimborso delle spese vive da sostenersi. Il tutto con un minor costo per la Procedura, rispetto alle somme di cui al Piano depositato, di Euro 20.652,18 (doc.3)"*;
12. oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti;
13. all'udienza dinanzi al collegio del 23/02/2017
 - la legale rappresentante della società debitrice in liquidazione, sig.ra Giovanna Santina ANGELINI depositava preliminare, trascritto, di vendita dell'immobile di proprietà personale con impegno alla conclusione del definitivo entro il mese di aprile 2017;
 - il commissario giudiziale rag. Ettore TRIPPITELLI confermava il raggiungimento delle maggioranze richieste e si riportava al parere favorevole ex art. 180, 2° comma L.F. rappresentando che, a seguito di quanto comunicato dalla debitrice, la criticità relativa alla finanza esterna poteva ritenersi superata;
 - il tribunale riservava la decisione in ordine all'omologa;

ritenuto che

1. la società debitrice ha natura di imprenditore commerciale, possiede i requisiti di fallibilità e versa in stato di insolvenza, come risulta dai dati contabili della stessa proposta di concordato;
2. il concordato, di tipo esclusivamente liquidatorio con cessione dei beni, prevede la liquidazione delle attività (immobili, in particolare, oltre che di mobili) e l'incasso di canoni di locazione, la transazione fiscale già conclusa con l'Agenzia delle Entrate²; l'apporto di finanza esterna a

¹ Oltre alla già richiamata autorizzazione alla conciliazione con l'Agenzia delle Entrate, il Giudice delegato ha autorizzato, con provvedimento reso a verbale dell'udienza del 12 luglio 2016,

a) la debitrice, quale proprietaria-locatrice, a consentire la cessione del contratto di locazione dalla società "Summer Gestioni di Zannoni Sarka E.C. S.a.s." alla società "Summer Italia S.r.l. uni personale", senza la liberazione del contraente originario;

b) la transazione con il debitore CENTRO INOX (credito di € 52.300,88 portato da decreto ingiuntivo opposto) con incasso a saldo e stralcio di € 35.000,00.

² La società ha definito mediante **conciliazione giudiziale** gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per le imposte dirette e per l'IVA. Gli atti di conciliazione sono stati depositati dallo stesso funzionario dell'agenzia delle entrate dott. Pasquale Iatarola nell'udienza del 12.07.2016. Con tale conciliazione gli avvisi di accertamento sono stati definiti defalcando il 50% del maggior imponibile accertato dall'erario. Pertanto, in virtù di ciò, la società ricorrente dovrà versare la somma complessiva di **euro 295.607,60** in luogo dell'importo di euro 554.144,79 appostato dal Commissario Giudiziale nella sua relazione con un **risparmio complessivo** di euro 258.537,19, di cui per euro 212.787,19 in privilegio, per sorte, interessi e sanzioni, ed euro 45.750,00 rappresentato



fondo perduto (€ 173.000,00 da parte di ANGELINI Giovanna Santina, oltre che € 116.528,00 da parte del fideiussore CASALBONI Umberto), e l'utilizzo dell'attivo al fine di pagare **integralmente le spese di prededuzione, integralmente i crediti privilegiati e nella misura del 6,45% i crediti chirografari**;

3. la proposta prevede, peraltro presuntivamente come osserva il Commissario Giudiziale a pag. 46 della relazione 06/11/15 ("*E', infatti, ipotizzabile che un riparto finale difficilmente sarebbe eseguito entro il mese di marzo 2018*"), il realizzo del patrimonio aziendale, e il pagamento nelle percentuali indicate, nell'arco di **ventiquattro mesi successivi all'omologa del concordato (v. prospetto di cui alle pagine 12-13 della prima integrazione depositata il 22/07/2016)**;
4. dal confronto tra la soluzione concordataria rispetto all'alternativa del fallimento (pag. 45-47 e 50-52 di cui alla prima relazione *ex art. 172 L.F.* depositata dal Commissario Giudiziale il 06/11/2015) è emerso che quest'ultima ipotesi non comporterebbe un miglioramento sostanziale nella percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari;
5. la presente procedura, essendo stata la domanda prenotativa depositata il 05/11/2014 (pertanto prima dell'entrata in vigore, il 21 agosto 2015, della legge 132/2015), è disciplinata dall'art. 178 comma 4 nel testo di cui alla L. 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83. In base a tale disposizione "*I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti*";
6. nel caso di specie tutti i creditori aventi diritto al voto, ossia tutti i creditori chirografari, tempestivamente e compiutamente informati tanto tramite la prima relazione *ex art.172 L.F.* quanto con le due successive integrazioni, inviate del pari a mezzo PEC, sono rimasti silenti, determinando così, per effetto della presunzione legale di assenso, l'approvazione tacita, all'unanimità, del concordato preventivo proposto;
7. all'esito della votazione il commissario giudiziale ha depositato motivato parere favorevole *ex art. 180, comma 2 L.F.* nel quale confermava le conclusioni già raggiunte in sede di relazione commissariale *ex art. 172 L.F.*;
8. all'udienza fissata nel giudizio di omologazione, tenutasi il 23 febbraio 2017, non sono state proposte opposizioni.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 180 commi 1, 2 e 3 L.F. per l'omologa del concordato, stante la regolarità formale della procedura e il voto favorevole, secondo il meccanismo della presunzione di consenso, di tutti i creditori aventi diritto al voto.

Tenuto conto che il liquidatore proposto dalla debitrice, il dott. Fabrizio TENTONI – il quale ha concordato con la predetta un compenso (pari a € 42.000,00 oltre accessori di legge, e rimborso spese vive) che consente un risparmio nelle spese prededucibili - è professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. e che non vi sono ragioni ostative, si procede in conformità alla relativa nomina.

Si provvede come da dispositivo alla nomina del comitato dei creditori e alle determinazioni in ordine alle altre modalità della liquidazione.

P.Q.M.

dall'eliminazione degli aggi di Equitalia Centro S.p.a., in chirografo. Inoltre con la Conciliazione Giudiziale si ottiene la riduzione per **euro 32.849,11** degli interessi legali su crediti privilegiati.



visti gli artt. 180, commi 1, 2 e 3 in relazione agli artt. 160 ss. L.F. e l'art. 182 L.F., a definizione del giudizio di omologazione, così provvede:

- a) **OMOLOGA** il concordato preventivo proposto da **E.D.I. S.R.L. in liquidazione**, con sede legale in Rimini, frazione Viserba, via A. Novella n. 25, P.I. 01482880406 alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato depositati il 01/06/2015, con le integrazioni e modifiche di cui agli atti depositati il 22 luglio 2016 e il 13/10/2016;
- b) nomina giudice delegato la dott.ssa Rossella TALIA;
- c) nomina commissario liquidatore il dott. Fabrizio TENTONI, con studio in Rimini;
- d) conferma la nomina quale commissario giudiziale del rag. Ettore TRIPPITELLI;
- e) designa i membri del comitato dei creditori come segue:
 - Banca Carim (creditore ipotecario);
 - Landi Stefano (agente e rappresentante, creditore privilegiato);
 - Indesit Company spa (fornitore chirografario).

DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

- il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, dal legale rappresentante della società, su apposito verbale da depositare in cancelleria;
- lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività;
- il liquidatore provvederà alla registrazione di ogni operazione contabile su apposito libro giornale vidimato dal giudice delegato;
- predisporrà un rapporto semestrale sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; tale rapporto dovrà essere depositato in cancelleria e comunicato al comitato dei creditori nonché, per l'esercizio dei compiti di sorveglianza di cui all'art. 185 L.F., al commissario giudiziale, il quale a sua volta lo dovrà comunicare ai creditori a norma dell'art. 171, secondo comma e che potrà presentare osservazioni;
- il liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti secondo le modalità indicate nella proposta di concordato;
- il liquidatore, ferme le altre clausole di cui alla proposta di concordato, dovrà provvedere alla liquidazione dei beni sulla base delle stime effettuate, mediante procedure competitive e modalità conformi ai disposti di cui agli artt. 182 L.F. e da 105 a 108 *ter* L.F., in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando il commissario giudiziale ed il giudice delegato ed assicurandosi che la pubblicità e la ricerca degli



acquirenti per i beni destinati alla cessione siano improntate a criteri di trasparenza ed efficienza; le vendite dovranno essere precedute da adeguata pubblicità anche a mezzo *internet*;

- il liquidatore provvederà al versamento, sul conto già aperto ed intestato alla procedura, di tutte le somme provenienti dall'attività di liquidazione, mantenendo l'accantonamento per le somme costituenti presumibili spese della procedura e per i creditori contestati, condizionati o irreperibili;
- il liquidatore informerà il giudice delegato dell'esistenza di eventuali crediti contestati o condizionali o di creditori irreperibili, in modo che il Tribunale possa prendere i provvedimenti di cui all'art. 180 L.F.;
- la nomina di avvocati, coadiutori o consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del comitato dei creditori ed informativa al giudice delegato;
- il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, tenendo conto dei crediti accertati, delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale, delle spese sostenute e da sostenere, previo parere del comitato dei creditori, notiziando il giudice delegato;
- esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione;
- il liquidatore depositerà rapporto riepilogativo finale, come prescritto dalla legge;
- il commissario giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato, riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Dichiara questo decreto provvisoriamente esecutivo, ordina procedersi alla relativa pubblicazione, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alla società ricorrente ed al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori.

Rimini, camera di consiglio del 16 marzo 2017

Il Presidente rel.
dott.ssa *Rossella Talia*

